COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
Provincia di Reggio Calabria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 17/06/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE.

L'anno duemilasedici, addì diciassette del mese di giugno alle ore 14:00, in Santo Stefano in Aspromonte nella Casa Comunale, è riunito in seduta pubblica ordinaria di seconda convocazione il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avviso scritto l'11/06/2016, consegnato dal Messo Com.le, composto dai signori:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si-no)
1	MALARA FRANCESCO	SI
2	COPPOLA DIEGO OMAR CRISTIAN	SI
3	PENNA VINCENZO	SI
4	DELFINO CARMELA	SI
5	BELMONTE LUIGI	SI
6	BATTAGLIA MICHELE	SI
7	TRAPANI GIOVANNI	SI
8	MUSOLINO MARCO PAOLO SALVATORE	NO
9	FORTUGNO VINCENZO	NO
10	CREA ROMEO STEFANO	NO
11	LAFACE GIUSEPPINA ANTONIETTA	NO

Totale presenti: 7 Totale assenti: 4 (Musolino, Fortugno, Crea, Laface)

Assiste il Segretario Comunale: Dott. Pietro Emilio

Relaziona il Sindaco,
che questa Amministrazione Comunale, al fine di arginare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti di ogni genere sulla rete viaria e nelle aree boschive, o conferiti in violazione alle norme di legge e del vigente "Regolamento comunale servizi gestione rifiuti", intende potenziare i servizi di controllo e tutela ambientale per prevenire ogni possibile forma di inquinamento;

- che tale obiettivo può essere raggiunto utilizzando figure professionali all'uopo dedicate, che trascendendo l'aspetto puramente repressivo delle violazioni, operino sul territorio comunale attraverso un effettivo controllo, segnalazione tempestiva di situazioni di degrado e/o di potenziale

COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

(approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 22 del 17.06.2016)

1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attività di vigilanza svolta da soggetti di seguito denominati Ispettori ambientali a cui conferire compiti di tutela dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento, del decoro del territorio comunale e delle aree boschive.
2. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte, da un lato, a limitare le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o il conferimento in violazione alle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, alle Ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni; dall'altro lato, a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali.
3. Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e potrà essere modificato sulla base delle esigenze del Comune, e alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa. .
4. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori ambientali, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti al fine di constatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:
ISPETTORE AMBIENTALE: figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle Ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni. Tale soggetto, infatti, espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto anche a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni degli atti suddetti. Le medesime attività vengono svolte altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente;
PROPRIETA' DEL RIFIUTO: il rifiuto uscito dall'abitazione del cittadino è di proprietà del Comune, indipendentemente che sia stato conferito nel cassonetto o abbandonato per strada;
ABBANDONO DEI RIFIUTI: si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono lasciati lontani dai cassonetti o dai bidoni, sia nelle strade pubbliche che su quelle private, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti e dalla casistica giurisprudenziale;
UTENZE DOMESTICHE: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
UTENZE NON DOMESTICHE: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alle sopra descritte utenze domestiche;
RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
ISOLA ECOLOGICA STRADALE O DI PROSSIMITÀ: raggruppamento di contenitori per la raccolta stradale di materiali diversi, che vengono differenziati ricorrendo a seconda della tipologia di rifiuto da conferire a colori diversi per facilitare gli utenti.
STAZIONE ECOLOGICA: centro di raccolta comunale o intercomunale costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 3 – Percorso istitutivo e attuativo

a) L'istituzione degli Ispettori ambientali è disciplinata ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento che prevede, altresì, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento della loro attività.
b) I soggetti che frequenteranno il corso di formazione dovranno presentare i requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento e, per acquisire la qualifica di Ispettore ambientale.

c) La nomina e l'attribuzione agli Ispettori ambientali delle mansioni di cui all'art. 5, comma 2 potranno essere disposte solo ed esclusivamente dal Comune con provvedimento del Sindaco.

Art. 4 – Requisiti richiesti

1. I soggetti a cui riconoscere la qualifica di Ispettore ambientale dovranno aver frequentato il corso di formazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. Potrà essere ritenuta necessaria una comprovata esperienza nel settore della gestione dei rifiuti e/o del compostaggio.
4. Potranno essere ritenuti titoli preferenziali attestati di formazione professionale in materia di legislazione e di comunicazione ambientale, attestati di servizio e referenze di impiego prestato con competenze affini a quelle richieste agli Ispettori ambientali presso pubbliche amministrazioni o altre aziende del settore, attestati di partecipazione a corsi formativi inerenti il controllo territoriale ed eventuali esperienze di volontariato nell'ambito del controllo e del monitoraggio ambientale.
5. I soggetti di cui al comma 1 dovranno altresì presentare idoneità psicofisica rispetto al ruolo da ricoprire, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e misure di prevenzione.

Art. 5 – Competenze dell'Ispettore ambientale

1. L'attività dell'Ispettore ambientale è volta a garantire l'igiene ambientale e a monitorare nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti, in uno specifico quadro di presidio territoriale, il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti delle disposizioni previste dai Regolamenti comunali per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, delle Ordinanze comunali in materia e di quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni.
2. Le competenze dell'Ispettore ambientale possono ricondursi alle seguenti mansioni:
a. Vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei punti e nei vari contenitori dedicati alla raccolta a livello domiciliare e stradale, in conformità alle disposizioni degli atti di cui al comma 1 ed all'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti definito dal Comune e offerto dal Gestore del servizio, intervenendo per constatare e riferire agli organi competenti eventuali violazioni delle prescrizioni regolamentari;
b. Constatazione e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni delle disposizioni degli atti di cui al comma 1;
c. Controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
d. Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche);
e. Rilevazioni statistiche sulla percezione di soddisfazione del cittadino relativamente ai livelli di servizio svolti dal Gestore;
g. Controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari da parte del Gestore;
h. Comunicazione tempestiva al Corpo di Polizia Municipale dell'avvenuto riscontro di violazioni nel conferimento dei rifiuti;
h. Informazione ai cittadini e alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero definiti dal Comune e offerti dal Gestore, ed informazione al cittadino sulle tipologie e sulle modalità dei servizi offerti dal Gestore;
i. Promozione della tutela ambientale e controllo sull'efficacia dei servizi svolti dal soggetto Gestore.
3. L'Ispettore ambientale, nello svolgimento dei propri compiti, potrà altresì avvalersi della collaborazione di altro soggetti preposti ex lege allo svolgimento delle attività di che trattasi, facendo in ogni caso riferimento al Responsabile coordinatore degli stessi nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.
4. A seguito dell'emanazione del provvedimento del Sindaco del Comune interessato che ne determinerà l'attribuzione di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale, gli Ispettori Ambientali agiranno con poteri di constatazione e segnalazione delle violazioni alle disposizioni normative di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento.
5. Il Consorzio provvederà alla predisposizione della modulistica utile per svolgere l'attività di constatazione e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni di cui al comma precedente e verrà condivisa con il Comune ed eventualmente con il Corpo di Polizia Municipale.
6. Per quanto concerne gli aspetti organizzativi dell'attività degli Ispettori ambientali, si rinvia all'art. 7.

Art. 6 – Doveri dell'Ispettore ambientale

1. L'Ispettore ambientale nell'espletamento delle proprie funzioni deve:
a. Controllare secondo quanto definito nell'ambito delle proprie competenze all'art. 5, comma 2 gli utenti relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunali di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, dalle Ordinanze comunali in materia e dalle normative vigenti limitatamente

a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni;
b. Controllare che il servizio venga svolto dal Gestore secondo quanto definito nell'ambito delle proprie competenze di cui al Contratto tempo per tempo stipulato con l'Ente;
c. Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e nei luoghi previsti dall'eventuale ordine di servizio predisposto dal Responsabile comunale;
d. Operare con prudenza, diligenza e perizia;
e. Compilare il rapporto di servizio ed i verbali di constatazione e riferimento che dovranno essere trasmessi al Corpo di Polizia Municipale del Comune per la necessaria valutazione sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'irrogazione della sanzione amministrativa;
f. Indossare durante il servizio la divisa ed esibire in maniera opportuna e visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune, che ne qualifichi compiti e funzioni, nonché portare con sé un documento di riconoscimento che faccia riferimento al decreto di nomina del Sindaco e ne qualifichi compiti, funzioni e poteri;
g. Usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
h. Informare tempestivamente il Corpo della Polizia Municipale circa le violazioni riscontrate sul territorio e di competenza dell'Amministrazione Provinciale secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
i. Rispettare quanto previsto dalle Leggi vigenti relativamente alla qualifica di pubblico ufficiale e agli obblighi relativi.
2. È fatto assoluto divieto all'Ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Direttore del Consorzio ovvero da eventuali figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori ambientali, nonché irrogare qualsiasi tipo di sanzione.

Art. 7 – Modalità di svolgimento dell'attività dell'Ispettore ambientale

1. Nello svolgimento delle loro funzioni gli Ispettori ambientali dovranno rispettare quanto previsto dal presente Regolamento nonché quanto stabilito nella Convenzione di incarico.
2. Gli Ispettori ambientali potranno svolgere la loro attività secondo quanto previsto nel presente Regolamento, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali e di dipendenti del Comune a ciò abilitati con apposito provvedimento del Sindaco.
3. Nella fase iniziale dell'attività degli Ispettori ambientali potranno essere privilegiati gli interventi di prevenzione e informazione rispetto a quelli di repressione, senza peraltro trascurare i comportamenti che siano causa di situazioni oggettivamente intollerabili.
4. L'organizzazione del servizio comunque verrà definita dal Comune prima dell'avvio delle attività.
5. Eventuali segnalazioni di interesse degli Ispettori ambientali che perverranno agli Uffici comunali e agli uffici del Corpo della Polizia Municipale dovranno essere trasmesse telefonicamente, o via fax, o via mail all'Comune, secondo le modalità che saranno rese pubbliche..
6. Per l'effettuazione degli accertamenti e per l'irrogazione delle sanzioni si procederà secondo quanto previsto agli artt. 10 e 11.

Art. 8 – Corso di formazione base e aggiornamenti

1. Come previsto dall'art. 3, l' Ispettore ambientale sarà sottoposto ad un corso di formazione professionale di base organizzato dal Comune.
2. Il corso inizialmente sarà caratterizzato da una formazione di base che dovrà vertere sulle seguenti materie:
a. Nozioni sullo status dell'Ispettore ambientale;
b. La comunicazione e gli aspetti relazionali dell'attività di controllo;
c. Regolamenti e ordinanze comunali per la disciplina dei R.S.U.;
d. Sistema delle sanzioni amministrative;
e. Elementi di diritto amministrativo;
f. Elementi della normativa ambientale e sui reati ambientali;
g. Esercitazioni sulla redazione degli atti e sulle tecniche di accertamento;
h. Eventuali altri approfondimenti che verranno indicati dal provvedimento del Direttore di cui all'art. 3, comma 3.
3. Il corso di formazione potrà essere organizzato anche coinvolgendo professionalità esterne e comunque idonee all'approfondimento delle tematiche elencate.
4. Nell'ambito del corso di formazione potranno essere previsti test attitudinali in particolare miranti alla valutazione delle capacità relazionali necessarie per l'espletamento del servizio.
5. Al termine del corso si potrà altresì prevedere una prova le cui modalità verranno definite nella Determinazione del competente Responsabile dell'Area Tecnica, volta a verificare il grado di apprendimento raggiunto.

Art. 9 – Nomina dell'Ispettore ambientale

1. Al termine del corso il Comune, con proprio provvedimento, disporrà la eventuale nomina dei soggetti facenti parte del personale che rivestiranno il ruolo di Ispettori ambientali.
2. Solo a seguito della nomina gli Ispettori ambientali riceveranno la divisa e il tesserino di riconoscimento e l'eventuale documento di cui all'art. 6, comma 1, lettera f. che dovranno portare con se durante il servizio.

Art. 10 – Modalità di constatazione e segnalazione delle violazioni

1. Gli Ispettori ambientali svolgeranno la loro attività secondo quanto stabilito dall'art. 6.
2. Gli Ispettori Ambientali opereranno in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e secondo quanto stabilito in sede di Convenzione.
3. La collaborazione del Corpo di Polizia Municipale di cui al comma 2 consisterà:
a. nell'affiancamento degli Ispettori ambientali nello svolgimento dell'attività di controllo in esecuzione a quanto previsto dalla Convenzione di cui all'art. 1, comma 4;
b. nel coordinamento con gli Ispettori ambientali dell'attività amministrativa conseguente all'attività di controllo svolta dagli Ispettori stessi che permetterà, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di controllo, dall'altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. e dalla normativa vigente, nonché dal presente Regolamento;
c. nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Corpo della Polizia Municipale;
d. nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che verranno organizzate e comunicate con congruo anticipo dal Comune.
4. Gli Ispettori Ambientali provvederanno a constatare e a riferire agli organi competenti le violazioni di loro competenza utilizzando la modulistica di cui all'art. 5, comma 5.

Art. 11 – Procedura amministrativa e contenzioso

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.
2. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione e di riferimento delle violazioni dell'Ispettore ambientale sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Municipale.
3. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 261, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in materia d'imballaggi e quelle delle sanzioni previste dal regolamento comunale vigente per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dalle Ordinanze comunali in materia sono di competenza del Comune.
4. Tutte le segnalazioni che perverranno agli Uffici comunali riguardanti le violazioni riscontrate sul territorio e relative a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che rientrano nella competenza dell'Amministrazione provinciale, dovranno essere segnalate tempestivamente al Corpo della Polizia Municipale.
5. La procedura sanzionatoria e la relativa attività derivante dagli accertamenti di cui al comma precedente sono di competenza dell'Amministrazione provinciale.

Art. 12 – Riservatezza e privacy nell'attività dell'Ispettore ambientale

1. Tutti i soggetti che sottoscriveranno la Convenzione di cui all'art. 1, comma 4 sono tenuti a svolgere la loro attività, che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e dei Comuni nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 193 del 6 aprile 2006 e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.
2. Gli Ispettori ambientali si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

Art. 13 – Qualità di pubblico ufficiale

1. Solo ed esclusivamente a seguito dell'emanazione del provvedimento comunale di cui all'art. 3, comma 5 l'Ispettore ambientale riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 357 e ss. del Codice Penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata.
2. Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui l'Ispettore ambientale eserciti una funzione

amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.
3. In relazione a tale veste giuridica consegue:
a. L'applicabilità delle norme del Codice Penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
b. La qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione e riferimento delle violazioni redatto dall'Ispettore ambientale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;
c. L'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
d. La possibilità di individuare il trasgressore e obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
e. La possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Art. 14 – Inquadramento del servizio di Ispettori ambientali nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti e doveri dei Comuni

1. L'attività svolta dagli Ispettori ambientali è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante del processo di gestione dei rifiuti urbani; i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza del Comune sono definiti in via generale dalla legge e dal presente .

Art. 15 – Durata, sospensione e revoca dell'incarico

1. La durata dell'incarico degli Ispettori ambientali viene determinata dalla convenzione stipulata tra Comune e Ispettori Ambientali.
2. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale – Carabinieri – Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale – Polizia di Stato – Guardia di Finanza ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale e di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
4. Il Sindaco, previa istruttoria da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, potrà disporre, a seguito delle segnalazioni di cui al comma precedente o per qualsiasi violazione della Convenzione sottoscritta con il Comune o dei Regolamenti e delle Leggi vigenti da parte degli Ispettori ambientali, la sospensione dell'attività a carico dell'ispettore Ambientale con proprio provvedimento, e all'eventuale revoca dell'incarico.

Art. 16 – Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento s verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di tale pubblicazione.

Sulla presente proposta di deliberazione sono stati apposti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell' art. 49 del TUEL, di seguito riportati

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE	Il Responsabile F.to (Geom. Francesco Iatì)
Parere di regolarità contabile:	Il Responsabile

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Malara

Il Segretario Generale
F.to Dott. Pietro Emilio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

☒ La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi dal 26-07-2016 al 10-08-2016 al n. 319;

L'Addetta Amministrativa
F.to Giovanna Lombardi

RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione resa dall'Addetta Amministrativa alla Segreteria Comunale si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi nei suindicati termini, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni

L'Addetta Amministrativa
F.to Angela Musolino

Il Segretario Generale
F.to Dott. Pietro Emilio

RELATA SULL'EFFICACIA DELL'ATTO

☐ La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo on-line, per dieci giorni consecutivi;

☐ La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Pietro Emilio)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COMUNE DI S. STEFANO IN ASPROMONTE - Reggio Cal. - 7

Il Segretario Generale
(Dott. Pietro Emilio)